

Assistenza prestata dai magistrati per le attività pratiche predisposte presso gli Uffici giudiziari dalle Scuole di specializzazione per le professioni legali

(Risposta a quesito del 17 aprile 2002)

Il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 17 aprile 2002,

osservato che lo svolgimento da parte dei magistrati, previa stipula di appositi contratti di diritto privato, delle attività didattiche, d'insegnamento e di tutorato, previste dall'art. 6 del D.M.U.R.S.T. n. 537/1999, 'Regolamento recante norme per l'istituzione e l'organizzazione delle scuole di specializzazione per le professioni legali', va soggetto alla disciplina di autorizzazione degli incarichi extragiudiziari prevista dagli artt. 16, r.d. n. 12/1941, e 53, D.lgs. n. 165/2001, secondo le procedure ordinaria e semplificata indicate nella circolare consiliare n. P 3661/22.2.2002 (consultabile sul sito Cosmag.it);

rilevato che l'art. 7, co. 5 e 6, del citato D.M. n. 537, prevede che nell'ambito del monte ore dedicato alle attività didattiche di carattere pratico, i corsi di specializzazione debbono prevedere lo svolgimento di stages e tirocinii 'presso studi professionali, scuole del notariato riconosciute dal Consiglio nazionale del notariato e sedi giudiziarie, previ accordi o convenzioni tra l'università sede amministrativa delle scuole, gli ordini professionali, le scuole del notariato, gli uffici competenti dell'amministrazione giudiziaria';

ritenuto che l'attività di 'affiancamento' dei corsisti nella frequenza degli uffici giudiziari per lo svolgimento delle predette attività pratiche convenzionate - oggetto del quesito e non rientrante del novero dei summenzionati incarichi retribuiti di insegnamento e di tutorato - va assimilata all'assistenza prestata dai magistrati in ottemperanza ad un dovere d'ufficio per il tirocinio degli uditori giudiziari e dei magistrati in ottemperanza ad un dovere d'ufficio per il tirocinio degli uditori giudiziari e dei magistrati onorari, come già accennato nella risoluzione in materia di 'Convenzioni con le Scuole di specializzazione per le professioni legali' approvata dal C.S.M. in data 21.11.2001 (consultabile sul sito Cosmag.it);

ritenuto pertanto che, in quanto prevista dalla legge ed espletata in adempimento e in connessione ai compiti d'ufficio, l'attività di affiancamento in esame non costituisce incarico extragiudiziario soggetto ad autorizzazione,

d e l i b e r a

di rispondere al quesito nei termini di cui in motivazione .